

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L'INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
IN OCCASIONE DELLA FIERA CALDA (27.08.2026/30.08.2026)**

Il Comune di Vicchio, in esecuzione della Determinazione della Vice - Responsabile del Servizio 4 – Servizi alla Persona n. 94 del 30/07/2026, in relazione alla manifestazione “Fiera Calda 2026” che si svolgerà dal 27 al 30 Agosto 2026, intende procedere all’individuazione di operatori dello spettacolo viaggiante interessati all’installazione e gestione di attrazioni nell’area individuata, consistente in Parco della Rimembranza.

Visti:

- la Legge 18 marzo 1968 n. 337 recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, ed in particolare l’art. 9, che attribuisce alle Amministrazioni comunali la competenza in ordine all’individuazione annuale delle aree da destinare allo spettacolo viaggiante e alla definizione delle relative modalità di concessione;
- il Regolamento Comunale per la disciplina de attività dello spettacolo viaggiante, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/02/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 27/05/2026 avente ad oggetto “Individuazione temporanea area spettacolo viaggiante 2026”, con la quale è stata individuata l’area di Parco della Rimembranza nel Comune di Vicchio, destinata ad ospitare attrazioni dello spettacolo viaggiante nel periodo dal 27/08/2026 al 30/08/2026 in occasione della manifestazione “Fiera Calda 2026”.

RENDE NOTO

Che è indetto un bando ad evidenza pubblica finalizzato all’individuazione di una o più imprese dello spettacolo viaggiante in possesso dei requisiti specifici, interessata ad installare e a gestire, dal 27 Agosto 2026 al 30 Agosto 2026, all’interno di Parco della Rimembranza di Vicchio, una o più attrazioni dello spettacolo viaggiante delle categorie Ministeriali “piccola attrazione e “media attrazione”, facenti parte dell’ “elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 20 luglio 2023 (G.U. Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023), con la riserva da parte dell’Amministrazione di valutare la congruità con la zona interessata e con le norme di sicurezza vigente.

Il presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti ed i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, requisiti e modalità di individuazione dell’operatore economico/impresa operante all’interno di Parco della Rimembranza, così come stabilito con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 27/05/2026.

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui trattasi i titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante "Piccole" e "Medie" come definite nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 20 luglio 2023 (g.u. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023), in possesso dei seguenti requisiti:

- siano muniti di licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza, ai sensi dell'art. 69 del TULPS;
- siano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del TULPS e non siano sottoposti a misure di prevenzione in materia antimafia di cui al Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (anche per i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011);
- siano iscritti al registro imprese della Camera di Commercio per l'attività di spettacolo viaggiante;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia);
- non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;
- richiedano l'installazione di attrazioni con caratteristiche conformi alle vigenti normative di sicurezza e dotati di codice identificativo/registrazione valido ai sensi del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.;

Art. 2 - TIPOLOGIA DI ATTRAZIONI AMMESSE

Il Richiedente dovrà indicare una o più "Piccole attrazioni" e "medie attrazioni" come definite dall' "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 20 luglio 2023 (g.u. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023).

Non saranno accolte richieste con attrazioni che per la loro dimensione non siano conformi allo spazio messo a disposizione.

L'attrazione dovrà essere perfettamente funzionante e in perfetto stato di manutenzione.

Per il posizionamento della struttura non devono essere realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale e occorre ottemperare pedissequamente a eventuali particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (ad esempio, posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni) imposte dai Servizi competenti in relazione alla specifica attrazione proposta.

Non saranno prese in considerazione attrazioni che comprendano l'utilizzo o la presenza di animali vivi o morti.

Si ricorda inoltre che è esclusa la possibilità di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'esercizio di attività di vendita del settore non alimentare.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DOMANDA

Gli operatori interessati a partecipare al presente Avviso devono presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 17 Agosto 2026, utilizzando lo schema allegato, debitamente compilato e sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. La domanda potrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

1. Tramite PEC all'indirizzo: comune.vicchio@postacert.toscana.it;
2. Consegna diretta all'Ufficio URP e Protocollo del Comune di Vicchio, sito in Via Garibaldi n. 1,

durante gli orari di apertura al pubblico. Farà fede la data di consegna risultante dal timbro apposto dal Servizio stesso.

Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate e dichiarate non procedibili.

A seguito dell'ammissione in graduatoria, l'operatore affidatario, dovrà presentare istanza di autorizzazione di spettacolo viaggiante allo sportello SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Art. 4 - GRADUATORIA E SCELTA OPERATORI

Delle domande presentate sarà redatta apposita graduatoria formulata secondo i criteri di seguito dettagliati:

- a) Qualità estetica delle giostre proposte con particolare attenzione alla compatibilità del contesto ambientale e allo stato di mantenimento. Punti 0-30
 - b) Previsione di agevolazioni di prezzo in relazione all'utenza (con particolare attenzione a famiglie con bambini o persone con disabilità residenti) o a specifiche fasce orarie o giorni. Punti 0-20.
 - c) Anzianità di presenza nel territorio comunale nel triennio 2021-2024. Punti 0-3 (1 punto per ogni anno).
- Punteggio massimo attribuibile è 53

L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio:

- la possibilità di prevedere la presenza di più operatori contemporaneamente sulla stessa area;
- all'affidamento diretto in concessione dell'area per l'installazione delle attrazioni, anche nel caso di presentazione di un'unica istanza, ritenuta valida;
- a non procedere all'affidamento qualora nessuna attrazione sia ritenuta congrua, adatta, compatibile con l'area interessata, le norme di sicurezza vigenti e il contesto dell'evento;

Sono escluse dalla valutazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o non regolare.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vicchio entro il giorno 21/08/2026.

Non verrà data nessuna comunicazione personale neppure in caso di non ammissione alla graduatoria stessa.

Art. 5 - ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

In caso di assegnazione spettano al concessionario:

- tutti i costi relativi all'allestimento, montaggio, smontaggio, manutenzione, pulizia e gestione delle aree;
- richiesta al gestore dell'allaccio alle linee elettriche ed il relativo pagamento della fornitura là dove presente la possibilità di allacciarsi alla rete pubblica;
- tutte le spese per le licenze autorizzazioni o concessioni previste dalla legislazione vigente;
- tutte le spese per l'espletamento pratiche e pagamento oneri SIAE;
- il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico così come previsto dal regolamento comunale vigente; ogni e qualsiasi altra spesa necessaria per il funzionamento e la gestione delle aree, nonché per il rispetto di ulteriori prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

Il titolare dovrà inoltre rispettare, oltre a quanto stabilito dal vigente regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche, i seguenti obblighi:

- provvedere alla successiva presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della licenza locale di spettacolo viaggiante;
- esercitare solo ed esclusivamente con le attrazioni indicate nell'atto di concessione riportanti il medesimo codice identificativo;
- lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso;
- non delimitare in nessun modo l'area concessa;
- provvedere alla pulizia delle aree oggetto della concessione;
- rispettare tutte le condizioni imposte nell'atto di concessione;
- l'apertura al pubblico dovrà essere garantita quotidianamente per tutto il periodo previsto dalla concessione;
- il titolare della licenza dovrà essere presente durante l'orario di attività della giostra, in alternativa dovrà, in sede di richiesta di Autorizzazione TULPS, indicare il conduttore dell'attrazione;
- dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla Legge Quadro n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 14.11.1997, in materia di inquinamento acustico, per cui non potrà essere utilizzato al di fuori dell'orario suddetto nessun apparecchio di diffusione di musica, sirene, fischi, suoni, colpi e quant'altro che possa arrecare disturbo alla pubblica quiete;

Alla scadenza del termine di validità della concessione, le aree devono essere ripristinate a spese e onere del concessionario e le attrezzature rimosse. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione in conseguenza e in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale. Il mancato rispetto delle prescrizioni sull'area e sulla sua restituzione in perfetto stato di manutenzione e pulizia comporta l'immediata esclusione per assegnazioni future.

Lo svolgimento delle attività deve essere garantito in maniera continuativa dal 27/08/2026 al 30/08/2026 compresi, nelle fasce orarie e alle condizioni di seguito indicate:

- le attività di intrattenimento potranno essere svolte dalle ore 16:00 di ogni giorno e cessate negli orari notturni (24,00-08,00);
- dovranno essere vietati giochi ed installazioni rumorosi, nel rispetto della zonizzazione acustica del centro abitato del Capoluogo.

Art. 6 – ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente di colui che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, il/la Comuni/Unione è tenuto/a ad effettuare idonei controlli, sia a campione sia puntualmente su singoli casi se si ravvisano dubbi sulla veridicità delle domande presentate dai beneficiari, rese in forma di auto dichiarazioni, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). In caso di ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive si procede ad inviare istanza alla Guardia di Finanza della Provincia/Città Metropolitana di riferimento.

Art. 7 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 3 del Regolamento (UE) 679/2016

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali "General Data Protection Regulation" (GDPR) si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vicchio.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (in particolare modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 13.2.d del Regolamento (UE) 679/2016.

Con atto dirigenziale del Responsabile del Servizio n.1 del Comune di Vicchio P.D. n.95 del 1/08/2025 è stato individuato il Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente: Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana che si avvale dell'avvocato Flavio Corsinovi.

Informazioni di contatto dpo_vicchio@esetweb.it

Le informative complete redatte ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.vicchio.fi.it.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Vicchio Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Samanta Pampaloni

Art. 9 – INFORMAZIONI SUL BANDO

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.vicchio.fi.it. Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune Ufficio Sviluppo Economico al n. 0558439266.